

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 556 def. - COD 476

Bruxelles, 15 novembre 1993

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'impiego di norme
per l'emissione di segnali televisivi

(compresa l'abrogazione della Direttiva 92/38/CEE)

(presantata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La direttiva del Consiglio 92/38/CEE dell'11 maggio 1992 si era posta l'obiettivo di agevolare la transizione, in Europa, dalla televisione a definizione convenzionale (quale è distribuita grazie agli attuali sistemi televisivi PAL e SECAM*) alla televisione ad alta definizione (HDTV). Quale orientamento per procedere venne scelto l'approccio evolutivo compatibile, che impiega i sistemi di trasmissione D2-MAC e HD-MAC **sviluppati per la distribuzione via satellite e via cavo. All'epoca si era persuasi che per alcuni anni si sarebbe avuta la concreta opportunità di attuare con successo tale strategia.

La stessa direttiva aveva però previsto la necessità di sottoporre a costante valutazione la strategia in questione. In essa si chiedeva alla Commissione di rivedere la direttiva, di presentare relazioni sugli effetti della sua applicazione e se del caso, di adeguarla all'evoluzione del mercato, sia quella in corso sia quella prevedibile, al progresso tecnologico e all'uso del sostegno finanziario della Comunità. La direttiva prevede che tale relazione sia presentata anteriormente al 1 gennaio 1994.

2. EVOLUZIONE DEL MERCATO

fuor di dubbio che il moltiplicarsi del numero di servizi televisivi via satellite in Europa offra ora una più ampia gamma di tipologie e che la scelta dei programmi da parte dei telespettatori sia pertanto più vasta di quella di cinque anni fa. Il concetto di servizi si è inoltre evoluto man mano, grazie alla maggiore esperienza acquisita in merito alle propensioni (positive e negative) dei consumatori. Sempre più importanti per il successo

* Le caratteristiche dei sistemi televisivi PAL e SECAM sono definite nel documento "Report del CCIR 624-4" del 1990.

** I riferimenti alle norme ETSI sono i seguenti: per il D2-MAC, prETS 300 250; per l'HD-MAC, prETS 300 352.

finanziario di molti fornitori di servizi sono i canoni di abbonamento e la futura prospettiva di servizi televisivi pagati a consumo ("on-demand pay-per-view"), che trova il suo esempio più importante nei canali televisivi che distribuiscono film.

Una serie di fattori economici e di altro genere (compresi fattori tecnici - cfr. il paragrafo 3) hanno fatto sì che molti radiodiffusori siano in genere riluttanti a investire in nuove tecnologie, in nuove apparecchiature, nell'aggiornamento degli studi televisivi e nella realizzazione di programmi in HDTV (televisione ad alta definizione). In breve, si è ritenuto che i costi di avvio dell'HDTV fossero troppo onerosi, soprattutto nel settore critico della produzione di programmi.

Il continuo incremento dei servizi televisivi via satellite verificatosi in questo periodo ha lasciato intendere che l'esigenza più impellente non fosse tanto quella di migliorare la qualità tecnica dell'immagine, quanto di disporre immediatamente di una maggiore quantità di programmi. La necessità di disporre di programmi, come pure la necessità di conquistare una presenza sul mercato nel settore della definizione convenzionale, sono state per i radiodiffusori via satellite, dal punto di vista commerciale, più impellenti rispetto all'introduzione di servizi di qualità d'immagine superiore a quelli forniti dai loro concorrenti radiodiffusori su base terrestre.

Tuttavia, dalle consultazioni effettuate dalla Commissione con i radiodiffusori via satellite l'anno scorso, è emersa l'opinione generale che la televisione a schermo panoramico (caratterizzata dal rapporto d'immagine 16:9)***rappresenti una opzione apprezzata dagli utenti e commercialmente valida per i radiodiffusori e che, inoltre, spostare l'accento su servizi televisivi panoramici in 16:9 costituisca una tappa utile e ragionevole verso la televisione ad alta definizione.

I radiodiffusori su base terrestre hanno anch'essi mostrato di condividere tale opinione (essi considerano la televisione a schermo panoramico in 16:9 come un'opportunità per

*** Con rapporto d'immagine si intende il rapporto tra la base e l'altezza dell'immagine visualizzata. I sistemi convenzionali, come il PAL e il SECAM, hanno un rapporto d'immagine di 4:3, mentre i sistemi televisivi avanzati sono caratterizzati dal rapporto di immagine 16:9.

rendere più gradevoli i propri servizi, oppure come una minaccia per la loro quota di mercato derivante dalla prospettiva di servizi su schermo panoramico 16:9 via satellite), ma si sono sentiti ampiamente esclusi dalle politiche europee, in quanto il D2-MAC e l'HD-MAC sono adatti solo ai sistemi via satellite e via cavo.

3. MUTAMENTI TECNOLOGICI

Dato che il D2-MAC e l'HD-MAC sono applicabili esclusivamente al contesto delle trasmissioni via satellite e via cavo, non deve sorprendere che i radiodiffusori su base terrestre abbiano dovuto intraprendere ricerche sui metodi atti a migliorare i sistemi televisivi da essi adottati, il PAL e il SECAM, caratterizzati dalla definizione convenzionale (con rapporto d'immagine di 4:3). Tale impegno è stato accelerato e le varianti che supportano le immagini panoramiche in 16:9 dovrebbero essere disponibili nel 1994-1995.

Questo periodo è stato inoltre testimone di un rapido sviluppo delle tecnologie e dei sistemi digitali. Grazie alle tecniche avanzate di compressione digitale, la potenzialità trasmissiva multicanale (cioè di 4 o 5 canali televisivi a definizione convenzionale nella stessa larghezza di banda che impiega ora un unico canale analogico) costituisce una proposta attraente dal punto di vista commerciale. Ciò vale specialmente per i canali a pagamento a consumo (i cosiddetti "pay-per-view"). I rapidi progressi della codifica digitale e della moltiplicazione, come pure della compressione, stanno ora mostrando risultati promettenti nella prospettiva di giungere a sistemi HDTV completamente digitali.

Un altro fattore significativo è stata la crescente credibilità conferita alle attività svolte negli Stati Uniti sui sistemi televisivi digitali HDTV, progettati per l'ambiente di radiodiffusione terrestre statunitense. ora opinione diffusa che il processo utilizzato dalla FCC, la commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, per la scelta di un sistema HDTV terrestre digitale condurrà all'introduzione di tali servizi alla fine del decennio.

Tutti questi sviluppi tecnologici ci consentono di affermare che la strategia europea per l'introduzione della HDTV basata sul D2-MAC e sull'HD-MAC, non è l'unica possibile. importante riconoscere però che, malgrado le promesse delle tecnologie digitali, il D2-MAC e l'HD-MAC sono ancora giudicati dagli esperti come sistemi che hanno eccellenti prestazioni, attualmente disponibili per i radiodiffusori che necessitino di una potenzialità di servizi in formato d'immagine panoramico 16:9 e in HDTV.

4. LA RISPOSTA EUROPEA

Alla luce di tali sviluppi del mercato e dei progressi tecnici, il dibattito in Europa si è sempre più concentrato sulla televisione in formato d'immagine panoramico 16:9 e sulla televisione digitale.

Per accelerare l'introduzione dei servizi televisivi in formato d'immagine panoramico 16:9, la Comunità ha di recente adottato il Piano d'Azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati. Il Piano d'Azione prevede 228 Mio di ECU di stanziamenti comunitari (a fronte di una previsione di bilancio complessivo di 405 Mio di ECU) da distribuire nel periodo che va fino al 30 giugno 1997. Il Piano d'Azione è neutrale dal punto di vista tecnologico: esso richiede solo che i servizi televisivi avanzati adottino il formato di schermo panoramico di 16:9 (625 o 1250 linee), indipendentemente dalla norma televisiva europea utilizzata e dalla modalità di radiodiffusione (via cavo, via satellite, su base terrestre).

Lo scopo è di contribuire a tamponare i costi di avvio che dovranno sostenere i radiodiffusori e i realizzatori di programmi; l'obiettivo fissato è la diffusione di migliaia di ore di programmi in formato d'immagine panoramico 16:9 alla fine del periodo previsto dal Piano d'Azione. L'intento è di creare un'ampia infrastruttura di ricezione di immagini in formato panoramico e di agevolare i realizzatori di programmi nel passaggio progressivo alla produzione in tale formato, che a più lungo termine spianerà la via all'HDTV.

Contemporaneamente all'adozione del Piano d'Azione, il Consiglio ha invitato la Commissione a completare entro qualche mese la rassegna sull'attuazione della direttiva 92/38/CEE, per garantire la coerenza della politica comunitaria. Inoltre, la Commissione ha proposto di redigere nell'immediato futuro una comunicazione al Consiglio sulla televisione digitale.

5. RASSEGNA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/38/CEE
RISULTATI

A seguito di tutte le consultazioni svoltesi negli ultimi due anni con gli operatori economici interessati, compresa una consultazione formale che ha avuto luogo il 13 luglio 1993, appare con chiarezza quanto indicato qui di seguito:

- i) necessario abrogare la direttiva 92/38/CEE e adottare una nuova direttiva per far fronte alle mutate circostanze.
- ii) La nuova direttiva dovrebbe essere tale da sostenere l'evoluzione della politica comunitaria; da una parte, dovrebbe fornire un contesto regolamentare ordinato, dall'altra, dovrebbe evitare inutili restrizioni agli operatori e costi ai consumatori.
- iii) Il campo d'applicazione immediato della nuova direttiva dovrebbe essere ridotto, specialmente data la scarsa chiarezza tuttora esistente in merito all'estensione e alle potenzialità della tecnologia digitale.
- iv) La direttiva dovrebbe comunque essere in grado di far fronte nel modo previsto agli sviluppi digitali.

Le disposizioni della nuova direttiva dovrebbero pertanto concernere i seguenti punti.

5.1. Norme di trasmissione

Tutti i servizi televisivi in formato panoramico saranno caratterizzati dal rapporto d'immagine di 16:9, indipendentemente dal modo in cui i servizi sono trasmessi al telespettatore, sia che ciò avvenga via cavo, via satellite o su base terrestre.

I fornitori di servizi potranno scegliere la norma televisiva europea che ritengono più adatta, indipendentemente dal fatto che si tratti di una norma analogica, completamente digitale o ibrida. Ciò significa che la norma per i servizi a definizione convenzionale sarà l'attuale D2-MAC, oppure qualsiasi nuovo sistema pienamente compatibile con il PAL o il SECAM, oppure ancora qualsiasi nuovo sistema completamente digitale normalizzato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto. Per i servizi in alta definizione, si potrà impiegare o l'HD-MAC o un sistema completamente digitale normalizzato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto.

5.2 Connettore normalizzato negli apparecchi televisivi

Tale elemento costituisce un requisito minimo cui dovranno soddisfare i fabbricanti di prodotti di consumo e dovrà garantire la flessibilità, rendendo possibile la connessione all'apparecchio televisivo di tutta la gamma di decodificatori che si ritiene siano attualmente disponibili sul mercato. Ciò dovrebbe rassicurare i consumatori, consentendo loro di decidere più facilmente per l'acquisto di un nuovo televisore avanzato, in quanto sicuri di potere ricevere con tale apparecchio tutta una gamma di segnali televisivi. L'inclusione di una presa d'interfaccia aperta (che sia normalizzata da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto) negli apparecchi televisivi il cui schermo superi determinate dimensioni dovrebbe garantire questa possibilità senza penalizzare in modo indebito né i fabbricanti né gli acquirenti dei modelli più piccoli e meno sofisticati.

5.3 Reti televisive via cavo

Si intende ora garantire che sia fatto obbligo agli operatori delle televisioni via cavo in tutta la Comunità, qualora decidano di ridistribuire servizi televisivi, di ritrasmettere in formato panoramico 16:9 i servizi televisivi da essi ricevuti in formato panoramico, indipendentemente dalla norma televisiva europea prescelta dal radiodiffusore.

5.4 Revisione della direttiva

La revisione periodica garantisce che la strategia comunitaria per la trasmissione di segnali televisivi sia aggiornata agli ultimi sviluppi, sia in termini di evoluzione del mercato che in termini di progresso tecnologico, soprattutto quello in campo digitale. La revisione dovrà essere effettuata ogni due anni.

6. SUSSIDIARIETÀ

a) Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista in rapporto agli obblighi comunitari?

L'obiettivo dell'azione è di garantire un mercato interno delle apparecchiature destinate alla produzione, all'emissione e alla ricezione di segnali televisivi in formato panoramico 16:9, nonché dei servizi di radiodiffusione ad essi relativi in tutta la Comunità, armonizzandone il formato di emissione (articolo 57, paragrafo 2; articolo 66 e articolo 100a).

b) L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità o rientra anche nelle competenze degli Stati membri?

L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità (mercato interno).

c) Di quali modi d'azione dispone la Comunità (raccomandazione, sostegno finanziario, intervento legislativo, reciproco riconoscimento ...)?

Lo strumento più appropriato per conseguire un mercato interno della radiodiffusione nel formato panoramico 16:9 è l'adozione di una direttiva del Consiglio.

d) necessaria una regolamentazione uniforme oppure sarebbe sufficiente una direttiva che prescriva gli obiettivi generali lasciandone l'attuazione agli Stati membri?

Per impedire che i servizi televisivi in formato panoramico che si stanno sviluppando negli Stati membri possano impiegare formati divergenti, è necessaria una direttiva che armonizzi il formato 16:9.

7. CONCLUSIONI

La Commissione ha esaminato la direttiva del Consiglio 92/38/CEE ed ha ritenuto essenziale modificarla per riflettere la mutata situazione del mercato e le attuali realtà tecnologiche. La Commissione invita pertanto il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale ad adottare nel più breve tempo possibile la nuova direttiva proposta, che abroga la direttiva 92/38/CEE.

La Commissione è fiduciosa del fatto che, una volta posti in essere i due strumenti costituiti dalla nuova direttiva e dal programma di finanziamento del Piano d'Azione comunitario per i servizi televisivi avanzati, i radiodiffusori, i fornitori di servizi via satellite, i fabbricanti di prodotti di consumo, gli operatori delle reti via cavo, le case di produzione televisiva e le ditte fornitrici di servizi e strutture per il settore possano tutti operare su una solida base, per offrire agli spettatori e alla clientela, resa più fiduciosa della stabilità del mercato, nuovi servizi in formato panoramico.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'impiego di norme per l'emissione
di segnali televisivi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

considerando che, con le decisioni del Consiglio 89/337/CEE³ e 89/630/CEE⁴, la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica della televisione ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea della televisione e del cinema ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione dei servizi HDTV in Europa;

considerando che gli obiettivi della strategia per l'introduzione della HDTV in Europa costituiscono parte integrante della politica della Comunità nel settore audiovisivo e che essi debbono tener conto di altri obiettivi di tale politica nella prospettiva dello sviluppo di una

1

2

3 GU L 142 del 25.5.1989, p.1.

4 GU L 363 del 13.12.1989, p.30

potenzialità europea nel settore audiovisivo, che comprendono obiettivi strutturali quali lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di una potenzialità ridotta nel settore audiovisivo;

considerando che la direttiva 92/38/CEE sull'adozione di standard per l'emissione di segnali televisivi⁵ ha definito un quadro regolamentare di norme per l'emissione di servizi radiotelevisivi avanzati per programmi televisivi basati sull'HD-MAC⁶, quale norma europea per l'emissione via satellite e via cavo dell'HDTV non completamente digitale, e sulla norma D2-MAC⁷ per le altre emissioni via satellite e via cavo non completamente digitali nel formato panoramico caratterizzato dal rapporto d'immagine di 16:9;

considerando che la decisione del Consiglio 93/424/CEE su un Piano d'Azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati⁸ intende promuovere il formato panoramico 16:9 (625 o 1250 linee), indipendentemente dalla norma televisiva europea utilizzata e dal modo di trasmissione impiegato (su base terrestre, via satellite o via cavo);

considerando che l'Articolo 7 della direttiva 92/38/CEE del Consiglio relativa all'adozione di standard per l'emissione di segnali televisivi prevede che la Commissione presenti una relazione sugli effetti dell'applicazione della direttiva stessa, sull'evoluzione del mercato, in particolare sulla penetrazione del mercato misurata con criteri obiettivi, sull'uso del sostegno finanziario della Comunità e, se necessario, presenti al Consiglio proposte intese ad adeguare la direttiva stessa a tali sviluppi;

considerando che, per conseguire gli obiettivi comunitari che sono stati fissati nelle decisioni sopracitate e per contribuire, ai sensi dell'articolo 8a del trattato, alla

⁵ GU L 137 del 20.05.1992, p. 17

⁶ Il riferimento alla norma ETSI è prETS 300 352

⁷ Il riferimento alla norma ETSI è prETS 300 250

⁸ GU L 196 del 5.8.1993, pag. 48

realizzazione di un mercato interno della radiodiffusione di segnali televisivi, è necessario procedere all'adozione di un formato comune per le emissioni in formato panoramico;

considerando che il rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato panoramico è stato adottato su scala mondiale dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)⁹ per la televisione ad alta definizione e che è auspicabile e possibile sviluppare il mercato per servizi e prodotti televisivi avanzati in formato panoramico aventi il medesimo rapporto d'immagine di 16:9;

considerando che i servizi televisivi sono attualmente distribuiti nelle abitazioni tramite sistemi terrestri, sistemi via satellite e sistemi via cavo e che è essenziale che i servizi di formato panoramico siano resi disponibili al maggior numero possibile di telespettatori;

considerando che è necessario stabilire norme digitali comuni per l'emissione di segnali televisivi (siano essi trasmessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri), quale fattore che agevolerà un'effettiva concorrenza di libero mercato, e che ciò verrà conseguito nel modo migliore tramite l'azione di un ente di normalizzazione europeo riconosciuto;

considerando che alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici è opportuno abrogare la direttiva 92/38/CEE del Consiglio e adottare una nuova direttiva;

considerando che le tecnologie per i servizi televisivi avanzati sono in rapida evoluzione e che è necessario affrontare il loro sviluppo con un approccio comune; che eventuali azioni distinte da parte degli Stati membri potrebbero provocare una non voluta frammentazione del mercato dei prodotti e servizi, nonché inutile spreco di risorse; che di conseguenza tali azioni possono essere meglio svolte a livello comunitario,

⁹ La raccomandazione n.709 del CCIR definisce le "caratteristiche dell'immagine" compreso il rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato di schermo panoramico

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere e a sostenere lo sviluppo accelerato di servizi televisivi nel formato panoramico 16:9, che impieghino 625 o 1250 linee.

Articolo 2

Tutti i servizi televisivi trasmessi ai telespettatori nella Comunità, siano essi emessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri, debbono soddisfare ai seguenti requisiti:

- i) se sono in formato d'immagine panoramico, debbono utilizzare unicamente un sistema di trasmissione con un rapporto d'immagine 16:9;
- ii) se sono in formato d'immagine panoramico e a 625 linee, e non sono completamente digitali debbono utilizzare il sistema di trasmissione D2-MAC o un sistema di trasmissione pienamente compatibile con il PAL o il SECAM;
- iii) se sono in alta definizione e non sono completamente digitali debbono impiegare il sistema di trasmissione HD-MAC.

Articolo 3

I sistemi televisivi completamente digitali debbono impiegare un sistema di trasmissione normalizzato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto, ma ad eccezione di tale aspetto, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Ogni apparecchio televisivo dotato di sistema visivo a schermo integrale, in cui la diagonale dell'immagine sia superiore a 42 cm, immesso sul mercato per la vendita o la locazione nella Comunità, dev'essere dotato di almeno una presa d'interfaccia aperta normalizzata (ad opera di un ente di normalizzazione europeo riconosciuto) che consenta la semplice connessione di ulteriori decodificatori o periferiche.

Articolo 5

Ogni servizio televisivo in formato panoramico 16:9 che sia ricevuto e ridistribuito su sistemi televisivi via cavo dev'essere ridistribuito su tali sistemi nel formato panoramico 16:9.

Articolo 6

Entro il 1° gennaio 1996 e ogni due anni a partire da tale data, la Commissione procede a una revisione della presente direttiva e sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione in merito all'evoluzione del mercato e agli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto concerne gli sviluppi della tecnologia digitale. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio proposte intese ad adeguare la presente direttiva ai suddetti sviluppi.

Articolo 7

La direttiva 92/38/CEE è pertanto abrogata con effetto a partire da sei mesi dopo la data di notifica della presente nuova direttiva.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data della sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il Presidente



COM(93) 556 def.

DOCUMENTI

IT

15

N. di catalogo : CB-CO-93-594-IT-C

ISBN 92-77-60785-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo